

Componenti delle commissioni d'esame di qualifica/diploma professionale, patenti di mestiere, certificati di abilitazione e di idoneità professionali

Nuove disposizioni in materia di compensi spettanti ai componenti delle commissioni

Delibera n. 536 del 19/04/2019

"Nuove disposizioni in materia di compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, per il rilascio del diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno e quadriennale, nonché in materia di compensi spettanti ai membri, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionali, previsti negli strumenti di Programmazione della Formazione professionale e da specifiche leggi provinciali e nazionali."

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 536 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

"Nuove disposizioni in materia di compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, per il rilascio del diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno e quadriennale, nonché in materia di compensi spettanti ai membri, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionali, previsti negli strumenti di Programmazione della Formazione professionale e da specifiche leggi provinciali e nazionali."

Il giorno 19 Aprile 2019 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2019-S166-00021

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 9

Il relatore comunica:

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 727 di data 19 maggio 2014 sono stati approvati i criteri e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esame di qualifica e di diploma professionale nonché a quelli delle commissioni di esame costituite per il conseguimento di patenti di mestiere;

La suddetta deliberazione si compone di due allegati: l'Allegato A) e l'Allegato B).

In particolare l'Allegato A) definisce la quantificazione dei compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni di qualifica e diploma professionale come di seguito specificato:

- E 120,00 onnicomprensivi al Presidente di commissione d'esame e agli esperti designati delle associazioni imprenditoriali o professionali della categoria interessata per il rilascio della qualifica professionale triennale;
- E 200,00 onnicomprensivi al Presidente di commissione o agli esperti esterni scelti tra i rappresentanti della partnership o tra i tutor aziendali che hanno seguito gli studenti e le studentesse presso l'azienda, individuati dall'istituzione formativa provinciale o paritaria facenti parte delle commissioni per il rilascio del diploma professionale al termine dei percorsi di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica professionale e a quelli per il rilascio del diploma professionale al termine di percorsi quadriennali senza uscita al terzo anno;

Nel caso il ruolo del Presidente o dell'esperto di categoria sia ricoperto da un dipendente provinciale, viene riconosciuto il 20% ovvero E 24,00 per ogni giornata di esame per la qualifica professionale e E 40,00 per il diploma professionale;

In tale quadro regolativo è previsto altresì qualora il Presidente o l'esperto designato non fosse presente in commissione per l'intera giornata ma per parte di essa, avrà diritto a ricevere la metà del compenso onnicomprensivo previsto per l'intera giornata.

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 22 aprile 2016, si è reso necessario apportare alcune modifiche, sulla disciplina di tali compensi disponendosi al punto 6) del dispositivo che ai fini della puntuale determinazione del compenso da corrispondere ai componenti della Commissione di esame, si applicano le disposizioni, di cui all'Allegato A) punto n. 1.

rubricato "Compenso spettante ai componenti, aventi diritto, delle commissioni d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale di 1° livello" della deliberazione della Giunta provinciale 19.05.2014 n. 727, ivi disponendosi nel contempo, ad integrazione del suddetto Allegato A) quanto segue:

- a) per "compenso onnicomprensivo" si intende la cifra lorda prevista dal citato Allegato A) punto 1. ;
- b) per "giornata intera" si intende una durata dei lavori della Commissione di esame di almeno sei ore, realizzata sia con orario spezzato (una seduta mattutina ed una pomeridiana) che con orario continuato;
- c) per "parte" di una giornata si intende una durata dei lavori della Commissione o la partecipazione ai lavori della Commissione, anche in modo discontinuo, di almeno quattro ore;
- d) la riunione preliminare prevista prima dello svolgimento delle prove di esame verrà remunerata solo se di durata superiore alle 4 ore;
- e) le specificazioni di cui alle precedenti lettere si applicano anche ai compensi spettanti per i percorsi di istruzione e formazione professionale previsti dai punti nn. 2., 3. e 4. del citato Allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale 19.05.2014 n. 727;
- f) per i dipendenti provinciali che assumeranno la carica di Presidente, la prestazione é svolta in orario di servizio;

RIFERIMENTO : 2019-S166-00021

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 9

La Legge provinciale n. 10 di data 20 giugno 2016 e s.m.i. recante "Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006", attraverso l'articolo 28 con il comma 3 bis, integra l'articolo 60 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5 e dispone: "Per garantire l'equilibrio tra la formazione culturale e professionale nei percorsi di formazione e istruzione professionale, le prove di esame verificano le competenze acquisite e le commissioni d'esame per l'acquisizione della qualifica dei percorsi di formazione e istruzione professionale sono composte da non più di dieci membri, che devono possedere le specifiche competenze stabilite dal regolamento previsto dal comma 3.";

Tale articolo fa espresso riferimento all'utilizzo di personale in possesso di "specifiche competenze"; a tal fine, già dalle sessioni di esame 2016/2017-2017-2018, si è reso necessario reclutare il personale docente

delle Istituzioni formative paritarie, non coinvolto come componente interno alle commissioni di esame, disponibile a presenziare in qualità di Presidente le Commissioni per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale triennale in quanto personale professionalmente esperto.

Per il reclutamento del personale cui affidare il delicato compito di Presidente di Commissione di esame dei percorsi di IeFP, il Dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, dapprima con determinazione n. 174 di data 3 novembre 2015, successivamente integrata con determinazioni n. 34 di data 14 maggio 2016, n. 56 di data 3 aprile 2017 e 62 di data 5 aprile 2018, ha istituito un elenco di soggetti in possesso di particolari requisiti ed ha previsto una procedura per garantire la copertura e l'aggiornamento di tali ruoli a soggetti in possesso di competenze e professionalità;

Considerato pertanto il particolare impegno richiesto e la responsabilità assunta dalla funzione e dal ruolo del Presidente di commissione, tenuto conto che lo stesso, alla luce delle previsioni di legge deve essere garantito con figure in possesso di competenze e professionalità; e che le competenti strutture del Dipartimento istruzione, coinvolgono il personale incluso negli elenchi in apposita formazione così da garantire agli stessi sempre più adeguate conoscenze tecnico/specialistiche in rapporto alle attività presidiate, si ritiene opportuno, in una piena valorizzazione del ruolo e in un'ottica di maggiore omogeneità nella determinazione dei compensi all'interno di tale tipologia di percorsi, di modificare la precitata disciplina in merito ai compensi da corrispondere ai Presidenti delle commissioni dei percorsi di IeFP.

In particolare pertanto, si ritiene necessario con riferimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2313 di data 24 ottobre 2013 che prevede nell'allegato A) i criteri di determinazione dei compensi spettanti ai componenti aventi diritto della Commissione provinciale per l'abilitazione professionale di acconciatore e della Commissione provinciale per l'abilitazione professionale di estetista rivedere l'attuale disciplina secondo quanto proposto nel nuovo allegato A) oggetto della presente deliberazione.

Dato atto che, con nota prot. n. 119561 di data 21 febbraio, è stato chiesto al Servizio per il Personale, da parte del Servizio provinciale competente, un parere sulla legittimità dell'incremento del compenso ai Presidenti di Commissione di esame di qualifica e Diploma professionale appartenenti ai ruoli provinciali e la conseguente risposta dello stesso, di data 8 aprile 2019 prot. n. 222914, che nulla osta a tale proposta.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la Legge Provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e s.m.i.;
- visti gli articoli 30 e 36 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-159/Leg., recante "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e RIFERIMENTO :
2019-S166-00021

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 9

relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30,36,76, 77 e 106 comma 6, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)";

- visto l'articolo 9 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e s.m.i., relativo agli esami per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, che vige nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 60, comma 3 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m.i.,

concernente la valutazione degli studenti che seguono percorsi di istruzione e formazione professionale;

- visto in particolare il comma 5 dell'art. 9 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e s.m.i.

che esclude espressamente il vicepresidente, facente funzioni di segretario, e gli insegnanti, dipendenti degli enti gestori, dal diritto del compenso e specifica che, nel caso siano coinvolti docenti non dipendenti degli enti gestori convenzionati, i compensi vengono erogati direttamente dai medesimi enti e non dalla Provincia; che applica ai componenti delle commissioni d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la normativa relativa alle commissioni costituite per l'accesso all'impiego presso la Provincia;

- visto il comma 9 bis dell'articolo 9 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e s.m.i. che, in riferimento agli esami di diploma che si svolgono al termine del quarto anno di formazione professionale, prevede la valutazione finale, da parte di apposita commissione, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale;

- il comma 8 dell'articolo 9 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e s.m.i. che prevede che l'accertamento dell'idoneità a conseguire patenti di mestiere o di autorizzazione all'esercizio di attività lavorative si svolge in conformità alle disposizioni di legge che ne disciplinano il rilascio;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni contenute nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato "Criteri di determinazione e modalità di corresponsione dei compensi spettanti ai Presidenti ed ai componenti, aventi diritto, delle commissioni costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, del diploma professionale al termine dei percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale e dei percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno del sistema di Istruzione e formazione professionale" che sostituisce l'allegato A) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 727 di data 19 maggio 2014;
2. di disporre che il presente provvedimento trova applicazione per le commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, per il rilascio del diploma professionale al termine dei percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale e dei percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, nominate successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento e che le stesse rimarranno in vigore fino alla loro eventuale modifica e/o abrogazione;
3. di abrogare conseguentemente, in ragione delle novità introdotte nella disciplina in oggetto, il punto 6. della deliberazione n. 610 di data 22 aprile 2016;
4. di confermare quanto disposto dall'allegato B) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 727 di data 19 maggio 2014;
5. che alla copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento si provvede con le risorse stanziare sul capitolo 255400.

RIFERIMENTO : 2019-S166-00021

Pag 4 di 5 FRC

Num. prog. 4 di 9

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.